

IT

IT

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 4.4.2011
COM(2011) 162 definitivo

2011/0070 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Contesto generale

La *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* assicura la pubblicazione ufficiale della legislazione e degli altri atti dell'Unione europea. Dal 1958 è pubblicata in versione cartacea e dal 1998 è disponibile anche su Internet. Negli ultimi anni, la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è stata consultata via Internet da un numero crescente di persone, dato che la consultazione è più rapida e conveniente, mentre è diminuito il numero degli abbonamenti all'edizione a stampa. Tuttavia, poiché la versione cartacea è attualmente considerata come l'unica pubblicazione con valore legale giuridicamente vincolante, non possono per il momento essere fatti valere diritti giuridici e obblighi sulla base della versione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Ciò è stato chiaramente attestato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Skoma-Lux¹. Secondo la Corte "... mettere a disposizione tale legislazione in siffatta maniera [ossia su Internet] non può equivalere, in mancanza di una normativa comunitaria al riguardo, ad una pubblicazione, nelle forme di legge, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea".

1.2. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

L'articolo 297 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che gli atti legislativi e gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri o di decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria devono essere firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio, mentre gli altri atti devono essere firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati o dai presidenti delle istituzioni che li hanno adottati. Tali atti entrano in vigore alla data da essi stabilita, oppure il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La decisione 2009/496/CE, Euratom² precisa più nel dettaglio in che modo le istituzioni assolvono ai loro obblighi in materia di pubblicazione dei testi normativi. Un organismo interistituzionale - l'Ufficio delle pubblicazioni - è incaricato di pubblicare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e garantisce che essa fa fede.

1.3. Obiettivi della proposta

La proposta è intesa a rendere più accessibile il diritto dell'Unione europea e a consentire a tutti (professionisti del diritto o grande pubblico) di fare affidamento sull'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* quale versione ufficiale facente fede. Nel caso in

¹ Sentenza dell'11 dicembre 2007 nella causa C-161/06, Skoma-Lux sro contro Celní ředitelství Olomouc (Racc. 2007, pag. I-10841).

² Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

cui la pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* fosse riconosciuta come pubblicazione avente valore legale, tutti i cittadini dell'Unione europea potrebbero virtualmente avere simultaneamente accesso al diritto dell'Unione europea immediatamente dopo la pubblicazione, nonché in maniera più economica dato che la consultazione della pubblicazione elettronica sarebbe gratuita. Sarebbe inoltre agevolato l'accesso alle persone residenti in regioni geograficamente meno raggiungibili. Un accesso facilitato rientra negli obiettivi perseguiti dalla comunicazione "EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"³ volta a garantire a tutti l'accesso alla banda larga entro il 2013.

La proposta è intesa inoltre ad accrescere la certezza del diritto rispetto alla situazione attuale nella quale la pubblicazione online è fornita solo a titolo informativo, in quanto potrebbero essere fatti valere diritti e obblighi sulla base della loro pubblicazione nella versione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, riconosciuta come facente fede.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è in pieno accordo con le politiche dell'Unione e in particolare con l'iniziativa faro "Un'agenda digitale europea"⁴, presentata nel contesto della strategia EUROPA 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La "agenda digitale" è intesa a consentire di sfruttare al massimo i vantaggi economici e sociali offerti dalle tecnologie dell'informazione e mette in luce il ruolo delle autorità pubbliche in sede di promozione del mercato digitale. In tale contesto, l'accesso a contenuti online darebbe impulso allo sviluppo del mercato unico digitale, perché mettendo a disposizione le informazioni del settore pubblico si creerebbero servizi online innovativi.

La proposta è coerente anche con gli obiettivi del piano d'azione europeo per l'eGovernment 2011-2015⁵, in base al quale gli Stati membri e la Commissione sono tenuti a fornire un accesso in linea alle informazioni relative alla normativa, alle politiche e alle finanze nazionali.

2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE INFORMALE DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

Le istituzioni e gli organi europei sono rappresentati nel comitato direttivo dell'Ufficio delle pubblicazioni, preposto alla sorveglianza dello sviluppo strategico delle attività dell'Ufficio delle pubblicazioni. In seno a tale organismo, le istituzioni e gli organi interessati hanno esaminato la questione ed espresso il loro sostegno alla pubblicazione di una edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* riconosciuta come facente fede.

Anche gli Stati membri, tramite il gruppo di lavoro e-Law del Consiglio, sono stati consultati in merito al valore legale della pubblicazione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in formato elettronico. Il 30 luglio 2010 il segretariato generale della Commissione ha trasmesso al Consiglio un documento informale che è stato discusso nel corso di due riunioni del gruppo

³ COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

⁴ COM(2010) 245 definitivo/2 del 26.8.2010.

⁵ COM(2010) 743 del 15.12.2010.

di lavoro e-Law, il 21 settembre e il 26 ottobre 2010. Le osservazioni formulate dagli Stati membri, se da un lato hanno confermato un forte sostegno a favore di una pubblicazione elettronica avente valore legale⁶, dall'altro hanno evidenziato opinioni discordanti circa il mantenimento del valore legale della versione cartacea. Sono state espresse osservazioni riguardo:

- all'opzione di procedere a una pubblicazione esclusivamente elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, eventualmente preceduta da un periodo di transizione caratterizzato dalla coesistenza delle pubblicazioni in formato cartaceo ed elettronico;
- al costo della stampa della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in caso di scelta della diffusione parallela tramite edizioni sia a stampa sia elettroniche;
- al rischio di discordanze tra le edizioni a stampa ed elettroniche e alla necessità di stabilire norme chiare sul trattamento delle incongruenze o sul prevalere di una versione rispetto all'altra;
- al ruolo limitato che l'edizione a stampa potrebbe avere nel mettere la legislazione dell'UE a disposizione di persone non in possesso degli strumenti necessari per accedere all'edizione elettronica.

Nel redigere la presente proposta la Commissione ha tenuto conto di tutte le osservazioni formulate. Inizialmente si era data la preferenza all'opzione della pubblicazione parallela di due edizioni, una cartacea e una elettronica, aventi pari valore legale, in quanto giudicata come la soluzione che assicurava il più ampio accesso possibile al diritto dell'UE per i cittadini europei. Tuttavia l'esperienza pratica degli Stati membri ha dimostrato che i vantaggi sarebbero stati marginali e non avrebbero compensato la maggiore complessità. Si è anche osservato che le persone residenti in zone geograficamente meno accessibili incontrano difficoltà o sperimentano ritardi nell'ottenere una edizione a stampa e che il loro accesso al diritto dell'UE risulterebbe facilitato dalla disponibilità di una edizione elettronica riconosciuta come facente fede.

La proposta di regolamento stabilisce che la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è pubblicata in un formato elettronico che produce effetti giuridici. Una pubblicazione elettronica è in linea con l'obiettivo di garantire a tutti l'accesso alla banda larga entro il 2013, fissato dalla strategia EUROPA 2020 e dall'iniziativa faro "Un'agenda digitale europea". Il sistema proposto concilia le esigenze in materia sia di accessibilità sia di semplicità.

- Da una parte, una pubblicazione elettronica avente valore legale beneficia di una più ampia diffusione rispetto all'edizione a stampa. Negli ultimi anni si è registrato un calo del numero di abbonamenti alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, mentre è aumentato l'uso di Internet nell'UE: secondo Eurostat, avevano accesso a Internet nel 2010 il 70% delle famiglie e nel 2009 il 94% delle imprese. Inoltre la consultazione dell'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sarebbe gratuita e risulterebbe pertanto più conveniente rispetto alla pubblicazione a stampa che il pubblico potrebbe ottenere solo contro pagamento dei costi di stampa e di spedizione. È prevista tuttavia una eccezione per le persone con disabilità, che potranno avere accesso alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in un formato elettronico specifico, e per le persone che, per un

⁶ Conclusioni della riunione del gruppo di lavoro e-Law del 26 ottobre 2010.

qualunque altro motivo, non possono accedere alla pubblicazione elettronica, in quanto sarà sempre possibile ottenere "su richiesta" una versione cartacea senza valore legale (avente cioè solo fini di informazione) per il tramite dell'Ufficio delle pubblicazioni o stampando il documento a partire da Internet.

- Dall'altra, il sistema è più semplice perché non sono più necessarie norme potenzialmente complesse sul trattamento delle discordanze tra edizioni - elettronica e a stampa - facenti parimenti fede.

2.2. Valutazione dei probabili effetti della proposta

La Commissione ha condotto una analisi per valutare tre opzioni in merito alla pubblicazione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- Opzione 1 - Mantenimento dello statu quo: solo la versione cartacea costituisce una pubblicazione avente valore legale e la versione online della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ha esclusivamente scopi di informazione.
- Opzione 2 - Pubblicazione esclusivamente online della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- Opzione 3 - Pubblicazione simultanea a stampa e online aventi pari valore legale e identica efficacia giuridica.

L'attribuzione di valore legale all'edizione elettronica recherà importanti benefici, in quanto:

- l'accesso alla legislazione dell'UE è ampliato e reso più semplice e immediato;
- l'accesso all'edizione elettronica è gratuito e possibile in qualunque momento;
- una siffatta pubblicazione elettronica sarebbe conforme alle priorità della "agenda digitale" concordate tra le istituzioni dell'UE e promuoverebbe un aumento dell'utilizzo dei servizi online.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Principali disposizioni della proposta

La proposta stabilisce che la pubblicazione elettronica equivale a una pubblicazione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* avente valore legale. L'edizione a stampa permetterebbe tuttavia di garantire gli effetti giuridici della pubblicazione in casi temporanei ed eccezionali di imprevista sospensione della pubblicazione elettronica (ad esempio, a seguito di ciberattacchi o di guasti imprevisti delle apparecchiature) di durata superiore a un giorno. L'edizione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* stampata in tali circostanze deve essere pubblicata in formato elettronico non appena è ripristinato il sistema informatico. L'edizione a stampa serve ai fini della determinazione della data di pubblicazione, ma la successiva edizione elettronica prevale in caso di discordanze.

La proposta definisce anche le prescrizioni tecniche in base alle quali la pubblicazione elettronica equivale a una pubblicazione avente valore legale e fissa le competenze dell'Ufficio delle pubblicazioni a tale riguardo.

3.2. Base giuridica

Articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.3. Principio di proporzionalità

L'ambito della proposta è limitato alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e alle condizioni tecniche alle quali può equivalere a una pubblicazione avente valore legale.

3.4. Scelta degli strumenti

Un regolamento è l'unico strumento appropriato, perché è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. I cittadini europei devono godere di pari accesso al diritto dell'UE e l'accesso all'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* va pertanto garantito allo stesso modo e alle medesime condizioni a tutti i cittadini europei.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La decisione di considerare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in formato elettronico come pubblicazione avente valore legale non ha alcuna incidenza sul bilancio.

L'infrastruttura tecnica a supporto della pubblicazione elettronica richiede tuttavia investimenti nel campo delle tecnologie dell'informazione. Nel quadro dell'autonomia amministrativa, nel 2009 è stata sostenuta una spesa di EUR 38 000 per l'installazione e la sperimentazione del sistema tecnico prima della pubblicazione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in formato elettronico come pubblicazione facente fede. Ulteriori investimenti per lo sviluppo e i costi di gestione e di manutenzione del sistema dovranno essere a carico di tutte le istituzioni, dato che a loro incombe l'obbligo di pubblicare testi legislativi. Il metodo di calcolo del fattore di ripartizione è basato sul numero di pagine di GU delle serie L e C prodotte per ciascuna istituzione nell'anno n-2. Il fattore per il 2011 è stato fissato sulla base dei dati del 2009:

- Commissione europea: 47,64%;
- Consiglio dell'Unione europea: 21,96%;
- Parlamento europeo: 21,94%;
- Comitato economico e sociale europeo: 3,29%;
- Corte di giustizia dell'Unione europea: 3,17%;
- Corte dei conti: 1,25%;
- Comitato delle regioni: 0,75%.

Le disposizioni di bilancio sono da adottare in linea con tale fattore di ripartizione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁷,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 297 del trattato disciplina la pubblicazione degli atti giuridici dell'Unione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e la loro entrata in vigore.
- (2) L'edizione a stampa della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, è attualmente l'unica pubblicazione giuridicamente vincolante, benché sia disponibile anche una versione online.
- (3) La decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea⁸ assicura che l'Ufficio delle pubblicazioni permetta alle istituzioni di assolvere ai loro obblighi in materia di pubblicazione dei testi normativi.
- (4) La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-161/06 Skoma-Lux sro contro Celní ecc.⁹ stabilisce che gli atti giuridici dell'Unione non sono opponibili ai singoli se non sono stati regolarmente pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e che mettere a disposizione tale legislazione su Internet non può equivalere, in mancanza di una normativa al riguardo nel diritto dell'Unione, a una pubblicazione con valore legale nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Se la versione in formato elettronico della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* costituisse una pubblicazione avente valore legale, ciò renderebbe possibile un accesso più rapido e più economico al diritto dell'Unione.

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41.

⁹ Racc. 2007, pag. I-10841.

- (6) La comunicazione della Commissione "Un'agenda digitale europea"¹⁰ evidenzia che l'accesso a contenuti giuridici in linea promuove lo sviluppo di un mercato interno del digitale, con conseguenti vantaggi economici e sociali.
- (7) Vanno pertanto stabilite norme per assicurare l'autenticità, l'integrità e l'inalterabilità della pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche¹¹ stabilisce gli effetti giuridici delle firme elettroniche come strumento di autenticazione. Al fine di assicurare l'integrità, l'autenticità e l'inalterabilità dell'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, una firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura conformemente a tale direttiva, offre sufficienti garanzie al pubblico.
- (9) L'accesso al sito web EUR-Lex deve essere garantito nel rispetto degli impegni in materia di protezione delle persone con disabilità conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità¹².
- (10) Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di permettere a tutti i cittadini europei di fare assegnamento sulla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in quanto il suo ambito di applicazione è limitato al riconoscimento di tale pubblicazione come facente fede allo stesso modo in cui fa oggi fede la versione cartacea.
- (11) I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 352,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è pubblicata in formato elettronico, nelle lingue ufficiali dell'Unione, conformemente al presente regolamento.
2. La *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* pubblicata in formato elettronico, di seguito designata come l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale*, fa fede e produce effetti giuridici.

Articolo 2

1. L'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* reca una firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, conformemente alla direttiva 1999/93/CE. Il certificato qualificato e i suoi rinnovi sono pubblicati sul sito web EUR-Lex al fine di permettere al pubblico di verificare la

¹⁰ COM(2010)245 definitivo/2.

¹¹ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

¹² GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

firma elettronica avanzata e il carattere autentico dell'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale*.

2. L'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* fornisce informazioni in merito alla sua data di pubblicazione.
3. L'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* è resa disponibile al pubblico sul sito web EUR-Lex per un periodo illimitato. La sua consultazione è gratuita.
4. Il sito web EUR-Lex è accessibile a tutti gli utenti. La *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è accessibile anche alle persone con disabilità in un formato elettronico alternativo che non produce effetti giuridici. La versione alternativa è disponibile anche negli archivi.

Articolo 3

1. L'Ufficio delle pubblicazioni può continuare a stampare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le copie stampate non fanno fede e non producono effetti giuridici, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Le copie a stampa della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono fornite contro pagamento di un importo pari ai costi di stampa e di spedizione.

Articolo 4

1. In caso di impossibilità di accesso all'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* a causa di guasti eccezionali e imprevisi del sistema informatico dell'Ufficio delle pubblicazioni, tale accesso è ripristinato al più presto.
2. Qualora l'accesso non dovesse essere ripristinato entro un giorno lavorativo, la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è pubblicata in una versione a stampa che produce effetti giuridici. La corrispondente edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* è pubblicata non appena è ripristinato il sistema informatico.
3. La data di pubblicazione degli atti giuridici pubblicati conformemente al paragrafo 2 è la data di pubblicazione dell'edizione a stampa. In caso di discordanze tra l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* e l'edizione a stampa pubblicata conformemente al paragrafo 2, prevale la prima.

Articolo 5

1. Con riferimento all'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale*, l'Ufficio delle pubblicazioni è competente per:
 - (a) la pubblicazione dell'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale*, che garantisce come facente fede;
 - (b) l'implementazione, la gestione e la manutenzione del sistema informatico di pubblicazione dell'edizione elettronica e l'upgrade di tale sistema in linea con i futuri sviluppi tecnologici;
 - (c) l'uso e l'ampliamento delle apparecchiature tecniche onde garantire a tutti gli utenti l'accesso all'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale*;

- (d) la definizione di norme di accesso e di sicurezza interna con riguardo al sistema informatico di pubblicazione dell'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale*;
 - (e) la conservazione e l'archiviazione dei file elettronici e il loro trattamento conformemente ai futuri sviluppi tecnologici.
2. L'Ufficio delle pubblicazioni esercita le competenze di cui al paragrafo 1 nel rispetto della decisione 2009/496/CE, Euratom.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...], il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa
- 1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB

Non pertinente, in quanto la proposta riguarda le spese amministrative della Commissione e delle altre istituzioni che devono pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* gli atti da esse adottati.

1.3. Natura della proposta/iniziativa

Non pertinente.

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali dell'Unione europea oggetto della proposta/iniziativa

La proposta contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del mercato unico per contenuti online come previsto nell'iniziativa *faro "Un'agenda digitale europea"*, presentata nel contesto della strategia EUROPA 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico

Promuovere la diffusione di pubblicazioni e di servizi di informazione online presso i cittadini, le imprese e gruppi specifici (professionisti del diritto).

Attività AMB/ABB interessate

Non pertinente.

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta è indirizzata ai cittadini e alle imprese dell'UE che beneficeranno di un accesso libero, immediato e semplificato alla pubblicazione della legislazione dell'Unione europea facente fede.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Gli indicatori di risultato da monitorare nel corso dell'attuazione della proposta sono i seguenti:

- numero di "hits" all'edizione elettronica avente valore legale della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- numero di ordini di edizioni a stampa rispetto al numero di abbonamenti allorché la pubblicazione elettronica non aveva valore legale;
- numero di reclami pervenuti all'Ufficio delle pubblicazioni in merito a difficoltà di accesso all'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* avente valore legale per motivi connessi al sistema informatico dell'Ufficio delle pubblicazioni.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

La proposta mira ad accrescere la certezza del diritto, offrendo la possibilità di far valere diritti e obblighi nel quadro del diritto dell'Unione europea, sulla base della loro pubblicazione nell'edizione elettronica facente fede della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'accesso alla pubblicazione elettronica avente valore legale va reso sicuro al momento dell'entrata in vigore della proposta.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Poiché la proposta riguarda la forma di pubblicazione del diritto dell'Unione europea, è solo a livello dell'Unione europea che può essere adottata una iniziativa appropriata. Inoltre la scelta dello strumento riflette la necessità di garantire pari condizioni di accesso a tutti i cittadini dell'Unione europea.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

In passato la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* era pubblicata in formato elettronico solo a fini di informazione. La crescente tendenza verso la consultazione della sua edizione elettronica è in linea con il principale scopo della proposta.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Non pertinente.

1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

☐ Proposta/iniziativa di **durata limitata**

☒ Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste

☒ **Gestione centralizzata diretta** da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni per conto delle istituzioni rappresentate nel comitato direttivo dell'Ufficio (cfr. punto 2.1)

☐ **Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☐ **Gestione decentrata** con paesi terzi

☐ **Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali

Osservazioni

Non pertinente

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

Precisare frequenza e condizioni.

Si propone che l'Ufficio delle pubblicazioni si occupi della pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conformemente alla decisione 2009/496/CE, Euratom nel rispetto delle norme di monitoraggio e di rendicontazione contenute in tale decisione.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Rischio di guasto tecnico del sistema informatico dell'Ufficio delle pubblicazioni, con conseguente possibile inaccessibilità dell'edizione elettronica. In tali casi, se l'accesso non può essere ripristinato entro un giorno lavorativo, l'edizione cartacea equivale a una pubblicazione avente valore legale.

Un altro possibile rischio concerne la sicurezza: per farvi fronte, l'Ufficio delle pubblicazioni è tenuto a predisporre, conformemente alla decisione 2009/496/CE, Euratom, norme in materia di accesso e di sicurezza interna per il sistema informatico.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Non pertinente.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

Non pertinente.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND (13)	di paesi EFTA ¹⁴	di paesi candidati ¹⁵	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
5	Commissione: 26011101 [Gazzetta ufficiale (L e C)]	SND	NO	NO	NO	NO
	Parlamento europeo: 3240 [Gazzetta ufficiale]					
	Consiglio: 2211 [Gazzetta ufficiale]					
	Corte di giustizia: 2740 [Gazzetta ufficiale]					
	Corte dei conti: 2740 [Gazzetta ufficiale]					
	Comitato economico e sociale europeo: 2604 [Gazzetta ufficiale]					
	Comitato delle regioni: 2604 [Gazzetta ufficiale]					

¹³ SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

¹⁴ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁵ Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
Istituzioni									
• Risorse umane		0	0	0	0				0
• Altre spese amministrative (linea o linee di bilancio):	Commissione: 26011101	0,062	0,258	0,081					0,401
	Parlamento europeo: 3240	0,028	0,119	0,038					0,185
	Consiglio: 2211	0,028	0,119	0,038					0,185
	Corte di giustizia: 2740	0,004	0,017	0,005					0,026
	Corte dei conti: 2740	0,002	0,007	0,002					0,011
	Comitato economico e sociale europeo: 2604	0,004	0,017	0,006					0,027
	Comitato delle regioni: 2604	0,001	0,004	0,001					0,006
TOTALE istituzioni Stanziamenti		0,129	0,541	0,171					0,841

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,129	0,541	0,171					0,841
--	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- x La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*

3.2.3.1. Sintesi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa.
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato in precedenza.

I bisogni in termini di risorse umane e di spese amministrative della Commissione da finanziare attingendo alla rubrica 5 saranno soddisfatti sulla base della dotazione assegnata alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Per gli anni 2011 e 2012 tale dotazione è stata fissata rispettivamente nel bilancio 2011 e nel progetto di bilancio 2012.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- x La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane supplementari.
- ☐ La proposta/iniziativa richiede l'utilizzazione di risorse umane
- ✓ Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- x La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- x La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☐ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate
- x La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie
 - x sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁶						
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo 502	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

26011101

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Attualmente i proventi derivano dagli abbonamenti e dagli ordini di edizioni a stampa della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Si prevede che, una volta che l'edizione elettronica rappresenterà l'unica pubblicazione avente valore legale, il numero di abbonamenti diminuirà fino ad avvicinarsi a zero.

¹⁶ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.